



avverso la sentenza n. 3084/2016 della CORTE  
D'APPELLO di ROMA, depositata il 24/05/2016, R. G. N.  
4931/2015.

### RILEVATO

**che** con sentenza in 24 maggio 2016, la Corte d'appello di Roma rigettava il reclamo proposto da :                      avverso la sentenza di primo grado, che, in accoglimento dell'opposizione di                      : s.p.a. avverso l'ordinanza dello stesso Tribunale ai sensi dell'art. 1, comma 49 l. 92/2012 (che aveva dichiarato l'illegittimità del licenziamento intimato alla lavoratrice il 2 settembre 2014 per superamento del periodo di comporto, con la condanna reintegratoria e risarcitoria della società), ne aveva invece accertato la legittimità e dichiarato risolto il rapporto di lavoro a tale data; la Corte capitolina condannava quindi la lavoratrice, in accoglimento del reclamo incidentale della società datrice, alla restituzione della somma di € 16.311,64, in esecuzione dell'ordinanza del Tribunale;

**che** avverso tale sentenza la lavoratrice ricorreva per cassazione con quattro motivi, cui resisteva la società datrice con controricorso;

### CONSIDERATO

**che** la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2110 c.c., 2 l. 604/1966, 1375, 1366 c.c., 24 Cost., per difetto di specificità della lettera di licenziamento, *a fortiori* in base al testo dell'art. 2 l. 604/1966 novellato dalla l. 92/2012, in assenza di indicazione dei giorni rilevanti ai fini della maturazione del periodo di comporto (neppure essendo stato precisato se di tipo secco o per sommatoria), tanto più computato, secondo la normativa collettiva applicata, anche in riferimento ad assenze non intervallate dal lasso temporale di trenta giorni, secondo un'equiparazione contrattuale di più periodi e non in *continuum* fattuale (primo motivo); violazione e falsa applicazione degli artt. 2110, 1375, 1366, 2109, 2697 c.c. 4, 24, 34, 36 e 41 Cost., per la negazione del diritto della lavoratrice ad ottenere la sospensione del periodo di comporto per effetto della richiesta di fruizione delle ferie e l'insufficienza della mancata programmazione quale condizione ostativa alla conversione, nonché omessa valutazione del fatto controverso di richiesta dalla lavoratrice di fruizione delle ferie arretrate in un periodo senza carichi di lavoro, negata per la loro mancata programmazione (secondo motivo); violazione e falsa

RG 18773/2016

applicazione degli artt. 2110, 1375, 1366, 2109, 2697 c.c., per la negazione del diritto della lavoratrice ad ottenere la sospensione del periodo di comporto per effetto della richiesta di fruizione delle ferie in quanto non programmate, come risultante dalle *mails* richiamate, seppure avanzata fino dal mese di agosto (non caratterizzato da particolari punte di lavoro), nonché omessa valutazione del fatto controverso di richiesta dalla lavoratrice di fruizione di un residuo periodo di ferie arretrate di ben 46 giorni, negata per la stessa ragione (terzo motivo); violazione e falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c., 41, terzo comma del CCNL di settore, per la natura erroneamente ritenuta di domanda nuova di quella, formulata in sede di reclamo, di conversione del periodo di comporto in aspettativa, secondo la previsione collettiva denunciata, anziché in ferie, trattandosi di mera modificazione della richiesta di conversione del titolo di assenza dal lavoro, non implicante nuovi accertamenti in fatto (quarto motivo);

**che** il collegio ritiene che il primo motivo sia fondato;

**che** nella giurisprudenza di legittimità è consolidato il principio secondo cui, in tema di licenziamento per superamento del periodo di comporto, non assimilabile al licenziamento disciplinare (per cui solo impropriamente, riguardo ad esso, si può parlare di contestazione delle assenze), non è necessaria la completa e minuta descrizione delle circostanze di fatto relative alla causale (Cass. 25 novembre 2010, n. 23920; Cass. 18 novembre 2010, n. 23312; Cass. 3 maggio 2016, n. 8707);

**che** anche nel regime successivo all'entrata in vigore dell'art. 1, trentasettesimo comma l. 92/2012 (che ha modificato l'art. 2 l. 604/1966 imponendo la comunicazione contestuale dei motivi del licenziamento), questa Corte ha ritenuto che il datore di lavoro non debba specificare nella comunicazione i singoli giorni di assenza: potendosi ritenere sufficienti indicazioni più complessive, idonee ad evidenziare il superamento del comporto in relazione alla disciplina contrattuale applicabile, quali il numero totale di assenze verificatesi in un determinato periodo, fermo restando l'onere, nell'eventuale sede giudiziaria, di allegare e provare, compiutamente, i fatti costitutivi del potere esercitato (Cass. 24 ottobre 2016, n. 21377);

Corte di Cassazione - Scopia non ufficiale

RG 18773/2016

**che**, ribadito il richiamato principio di esclusione della necessità di un'analitica indicazione dei giorni di assenza, nel caso di specie la comunicazione del licenziamento in data 2 settembre 2015, recando la sola indicazione del termine finale di maturazione del comporto ("*Le comunichiamo che Ella, avendo fatto registrare alla data del 2.09.2014 oltre 365 giorni di assenza per malattia, ha superato il periodo di comporto ...* " : così nella letterale trascrizione, al terz'ultimo capoverso di pg. 2 del ricorso), non soddisfa tuttavia il requisito di sufficiente specificazione dei motivi, tanto più nell'attuale vigenza del novellato testo dell'art. 2 l. 604/1966 (secondo cui la comunicazione del licenziamento "*deve contenere la specificazione dei motivi che lo hanno determinato*" : pertanto ad essa contestuale);

**che** neppure si possono ricavare sufficienti indicazioni più complessive, idonee ad evidenziare il superamento del comporto in relazione alla disciplina contrattuale applicabile: ché anzi la disciplina convenzionale collettiva, richiamata nella lettera di licenziamento (art. 41, primo e quarto comma del vigente CCNL), introduce un sistema di computo per sommatoria di non agevole determinazione dell'entità del periodo (per la previsione, premessa la fissazione di un periodo di comporto di dodici mesi, secondo cui "*I periodi di malattia che intervengono con intervalli inferiori a trenta giorni si sommano ai fini della maturazione del periodo periodo*" : così nella testuale trascrizione al terz'ultimo capoverso di pg. 7 del ricorso), in difetto di più puntuali indicazioni, ulteriori rispetto a quella del solo termine finale di scadenza del comporto;

**che** dalle superiori argomentazioni discende coerente, in accoglimento del mezzo scrutinato e assorbimento di tutti gli altri, la cassazione della sentenza, in relazione al motivo accolto, con rinvio, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione;


#### **P.Q.M.**

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza, in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione.

RG 18773/2016

Così deciso nella Adunanza camerale del 20 aprile 2018

Il Funzionario Giudiziario  
Dott. Giovanni RUELLO



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
IV Sezione *AVOLTA*



Il Presidente

(dott. Federico Balestrieri)

